

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 1° GIUGNO 1966

(36<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva » (1653) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, f.f. relatore . . . . .	Pag. 359, 360
COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	360
PALERMO . . . . .	360

La seduta è aperta alle ore 11,15.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Cagnasso, Celasco, Cornaggia Medici, Darè, Fanelli, Giorgi, Granzotto Basso, Maggio, Morandi, Palermo, Piasenti, Polano, Roasio, Roffi, Rosati, Traina, Vallauri e Zenti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva » (1653) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, f.f. relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo che sul disegno di legge sono stati richiesti i pareri della 3<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione; solo quest'ultima, peraltro, ha trasmesso, entro i termini regolamentari, il parere, nel quale comunica di non opporsi all'ulteriore del provvedimento.

Il relatore, senatore Pelizzo, impossibilitato ad intervenire alla riunione della Commissione, mi ha pregato di dare lettura della relazione da lui stesso predisposta.

Il presente disegno di legge, di iniziativa governativa, mira a porre a carico del bilancio del Ministero della difesa le spese di viaggio (andata e ritorno) dei giovani ita-

liani residenti all'estero che desiderano rientrare in Patria per prestare servizio militare di leva.

Secondo la legislazione vigente, gli iscritti di leva residenti all'estero, ivi nati o espatriati prima del 18° anno di età, sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita e sono dispensati dal servizio in tempo di pace, nonchè dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero. I giovani che rimpatriano prima del 30° anno di età sono obbligati a presentarsi alle armi con il primo contingente o scaglione chiamato a compiere la ferma di leva; se rimpatriati dopo detta età, sono dispensati definitivamente dal servizio di leva.

Non vi è, peraltro, alcuna norma che contempli la concessione gratuita del viaggio di andata e ritorno, per cui attualmente la relativa spesa sta a carico del giovane arruolato, il quale non ha la possibilità neppure del rimborso.

Al fine di incoraggiare i giovani che vogliono rimpatriare per assolvere il servizio militare di leva, col disegno di legge al nostro esame si propone di porre per intero a carico del bilancio della Difesa le spese di viaggio di andata e ritorno. La concessione in parola — si precisa — è limitata ai soli arruolati che effettivamente adempiranno gli obblighi di leva. D'altronde, la proposta concessione risponde a criteri di opportunità e di giustizia in quanto analogo trattamento è usato nei confronti degli arruolati, residenti nell'interno del Paese, chiamati a compiere la ferma di leva.

Per queste brevi considerazioni, si propone l'approvazione del disegno di legge, che si suddivide in 5 articoli, di cui l'ultimo è relativo alla copertura dell'onere finanziario comportato.

**P A L E R M O .** Esprimo, anche a nome dei colleghi del mio Gruppo, avviso favorevole sul disegno di legge.

**C O S S I G A ,** *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E ,** *f. f. relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che intendano rimpatriare per compiere la ferma di leva devono farne richiesta alle autorità diplomatiche o consolari.

I richiedenti che dagli accertamenti sanitari disposti dalle autorità diplomatiche o consolari risultino abili al servizio militare sono avviati in Patria da dette autorità al comando del Distretto militare o della Capitaneria di porto competenti.

Le spese di viaggio sono anticipate dalle autorità diplomatiche o consolari e poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano anche ai militari residenti all'estero espatriati dopo il loro arruolamento e prima del compimento della ferma di leva, che siano stati dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, previa conferma della abilità al servizio militare risultante dai nuovi accertamenti sanitari disposti dalle autorità diplomatiche o consolari.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

I militari che rimpatriano ai sensi della presente legge rinunciano ai benefici previsti dal capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, relativo alle dispense dal servizio alle armi e alle riduzioni di servizio.

*(È approvato).*

## Art. 4.

Le spese di viaggio per il ritorno all'estero, dopo ultimati gli obblighi di leva, dei militari rimpatriati a norma della presente legge, sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.

*(È approvato).*

## Art. 5.

Al previsto onere annuo di lire 12.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2071 (lire 10 milioni) e n. 2592 (lire 2.000.000) dello stato

di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,25.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari